

<p align="center">L.R. 3 febbraio 2012, n. 4. <i>Misura in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell'amministrazione del Consiglio regionale.</i></p>	<p align="center">Proposta di legge n. 91/10[^] di iniziativa dei consiglieri Neri, Arruzzolo, Romeo, Nicolò, Cannizzaro e Greco recante: <i>"Modifica dell'art. 8 della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4 (Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell'amministrazione del Consiglio regionale)".</i></p>
<p align="center">(...) Art. 8 <i>Organismo indipendente di valutazione.</i></p>	<p align="center">(...) Art. 8 <i>Organismo indipendente di valutazione.</i></p>
<p>1. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, sentito l'Ufficio di Presidenza, l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) per la misurazione e la valutazione della performance della struttura organizzativa e dei dipendenti del Consiglio regionale.</p> <p>2. L'OIV dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.</p> <p>3. L'OIV esercita le attività di controllo strategico e riferisce in proposito direttamente all'Ufficio di Presidenza.</p> <p>4. L'OIV, altresì, esercita in piena autonomia le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione; b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate all'Ufficio di Presidenza; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi; e) propone all'Ufficio di Presidenza la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e la relativa attribuzione dei premi; f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità; g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; h) valida la relazione sulla performance di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b); i) cura le rilevazioni circa il clima organizzativo, la condivisione interna del sistema di valutazione e la valutazione dei superiori gerarchici da parte del personale. <p>5. La validazione della Relazione sulla performance di cui alla lettera h) del comma 4, costituisce condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti del sistema premiante.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>4. <i>Identico:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>identica;</i> b) <i>identica;</i> c) <i>identica;</i> d) <i>identica;</i> e) <i>identica;</i> f) <i>identica;</i> g) <i>v identica;</i> h) <i>identica;</i> i) <i>identica.</i> <p>5. <i>Identico.</i></p>

6. Per l'espletamento delle attività istituzionali, l'OIV si avvale di un'apposita struttura consiliare.

7. L'OIV è composto dal Direttore generale e da due componenti esterni all'amministrazione regionale, dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. La scelta dei componenti assicura il rispetto dell'equilibrio di genere.

8. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità organizzative, il regime contrattuale e il compenso spettante ai componenti dell'OIV.

(...)

6. *Identico.*

7. L'OIV è composto ~~dal Direttore generale e da~~ **tre** componenti esterni all'amministrazione regionale, dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. La scelta dei componenti assicura il rispetto dell'equilibrio di genere.

8. *Identico*

(...)